

Un nuovo Consiglio Comunale per l'approvazione dei regolamenti IMU e TARI. Il termine ultimo entro il 30 settembre

di Roberto Nannarone

La convocazione del Consiglio Comunale per sabato 26 settembre 2020 e, in caso di assenza del numero legale dei consiglieri, per il successivo 30 settembre, conferma che le mie osservazioni, riportate nell'articolo pubblicato il 13 agosto scorso sul giornale online de *Il Gazzettino della Valle del Sagittario*, non erano bizzarre.

Avevo espresso le mie perplessità sul contenuto dei due atti, recanti i numeri 17 e 18, pubblicati come “deliberazioni”, perché la lettura degli stessi portava a ritenere che non fossero “deliberazioni”, ma soltanto verbali di seduta consiliare, con le conseguenze che avrebbero avuto sulla rilevanza formale e giuridica soprattutto per il secondo punto relativo all'approvazione del regolamento IMU.

Quanto accaduto nel corso del Consiglio Comunale del 25 luglio scorso rafforza, inoltre, la mia opinione che gli attuali amministratori di maggioranza hanno poca conoscenza non soltanto degli atti approvati in passato ma anche delle vicende amministrative che hanno interessato il nostro Comune. La discussione “verbalizzata” sui due punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 25 luglio scorso ne è la prova.

Erano in discussione soltanto due punti all'ordine del giorno, dei quali, il primo, riproposto nuovamente dopo la precedente riunione consiliare del 18 luglio, era relativo alla costituzione della Fondazione denominata “Fondazione Scanno” Onlus, il secondo, riferito all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre dalla legge di conversione del Decreto Legge 34/2020.

Ad oggi, la scadenza del 30 settembre 2020 è anche il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali. Sembrerebbe che tutto sia ancora in alto mare, se è vero che il Consiglio Comunale di Scanno non ha approvato neanche il Rendiconto di gestione 2019, il cui termine di scadenza era fissato al 30 giugno 2020.

Rinviando l'esame degli atti riferiti alla istituzione della “Fondazione Scanno”, soffermo ora la mia attenzione sulla scarna e discutibile relazione che si legge nell'atto pubblicato lo scorso 7 agosto sull'Albo Pretorio del Comune di Scanno con il verbale n. 18, al quale è allegato il Regolamento IMU predisposto dalla Maggioranza consiliare.

Il Consiglio Comunale è chiamato nuovamente a deliberare l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in assenza di una formale “deliberazione” approvata il 25 luglio scorso.

Mi auguro che durante la prossima riunione consiliare si dia adeguata rilevanza all'argomento soprattutto nell'interesse dei cittadini chiamati a versare annualmente l'imposta IMU, che rappresenta il tributo comunale che assicura la parte più rilevante delle entrate comunali.

Si legge nel verbale: “*Relazione l'Assessore Giuseppe Marone, il quale propone di dare per letto il testo integrale della proposta di deliberazione sottolineando due aspetti importanti e nuovi del regolamento: la compensazione, e l'accertamento esecutivo e la rateizzazione*”.

Quanto dichiarato dal Vice Sindaco – Assessore al bilancio nella “presentazione” del regolamento per l’applicazione dell’IMU è significativo di una non accettabile conoscenza del Regolamento IUC, approvato per la prima volta dal Consiglio Comunale il 23 maggio 2014 e vigente fino al 31 dicembre 2019.

Mi chiedo se gli attuali amministratori hanno piena contezza degli atti approvati in passato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale! A mio parere, un “buon amministratore” deve avere memoria del passato e, se è alla prima esperienza amministrativa, è opportuno che con umiltà approfondisca la conoscenza degli atti amministrativi.

Se avesse letto il Regolamento IUC, il Vice Sindaco si sarebbe accorto che quelli che lui considera “*due aspetti importanti e nuovi del regolamento*”, come la compensazione e la rateizzazione, sono, invece, due istituti già previsti nel Regolamento IUC vigente, perché non attengono alla disciplina specifica dell’imposta IMU, ma sono relativi alla normativa generale della riscossione e sono validi anche per la TASI e per la TARI.

L’Assessore al bilancio avrebbe dovuto predisporre uno schema di regolamento IMU con l’obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune, riproponendo in grandi linee anche gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, sebbene disciplinati dalla legge primaria e non modificabili dal Comune, per fornire ai cittadini una fonte normativa completa ed unica al fine di evitargli la ricerca di norme e della giurisprudenza.

Ritengo, pertanto, che sia necessario assicurare una continuità con il precedente regolamento IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento all’attività accertativa per gli anni precedenti, fino al 31 dicembre 2019. Sarebbe stato sufficiente, nell’approvare il nuovo Regolamento IMU 2020, riprendere il testo del Regolamento IUC esistente, senza mutuare la bozza diffusa dalla Fondazione IFEL nell’aprile scorso, apportando le poche modifiche in vigore dal 1° gennaio 2020.

Occorre deliberare, a mio parere, un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, che consenta di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso dell’Ufficio Tributi sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall’articolo 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E tra le norme da inserire nel Regolamento comunale vanno previste soprattutto quelle relative a situazioni già definite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a seguito di ricorsi proposti davanti alla Commissione Tributaria da contribuenti che hanno impugnato gli accertamenti dei Comuni.

Occorre evitare che l’assenza di norme regolamentari specifiche in temi non previsti dalla legge nazionale costringa i cittadini a ricorsi inutili e dispendiosi a seguito di accertamenti discrezionali dell’Ufficio Tributi del Comune.

È ciò che ha voluto evidenziare il Consigliere di Minoranza Antonio Silla, con il suo intervento depositato agli atti del Consiglio Comunale del 25 luglio, unitamente ad uno schema più organico del Regolamento IMU da approvare. Ma il Gruppo di Maggioranza ha evitato il confronto e l’esame della proposta nel corso della precedente riunione consiliare.

“In questo Regolamento, infatti - si legge nella proposta depositata dal Consigliere Silla -, non è assolutamente disciplinata la fattispecie delle pertinenze delle abitazioni principali, soprattutto perché la Corte di Cassazione in alcune sentenze ha indicato nella norma regolamentare la disciplina delle stesse per l’applicazione dell’IMU”.

“Nel Regolamento approvato dalla precedente Amministrazione ed in vigore fino al 2019 era previsto per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale della medesima”, ed era stato chiarito che “Tali pertinenze potranno essere ubicate non solo nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ma anche in prossimità dell’immobile principale, secondo le norme edilizie vigenti”.”

“Le norme edilizie vigenti presso il Comune di Scanno (Delibera di CC n. 50 del 22-03-1997, delibera di CC n. 30 del 26-05-2001, delibera di CC n. 18 del 22-03-2002 e delibera di CC n. 15 del 12-06-2009) prevedono la possibilità di realizzare autorimesse, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. Legge Tognoli), nell’ambito del perimetro urbano, anche a distanza dall’abitazione principale, alla quale sono comunque legate da vincolo pertinenziale.”

“È necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio al servizio od ornamento di quello principale (Circolare MEF 17 maggio 2000 n. 98/E).”

“Riteniamo, infatti, che nel Regolamento sia previsto che abitazione e pertinenza non siano a stretto contatto fisico, nello stesso corpo di fabbrica, per la particolare conformazione del nostro paese: a nulla rileva il fatto che pertinenza e bene principale siano ubicati su vie diverse dello stesso Comune: i benefici possono essere riconosciuti alla pertinenza se questa può considerarsi effettivamente asservita al bene principale.”

“Il Regolamento in esame, che ricalca norme regolamentari già previste dal Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 23 maggio 2014, come quelle dei versamenti effettuati da un contitolare dei diritti di proprietà e delle compensazioni, deve essere più puntuale e stringente al fine di evitare interpretazioni discrezionali non coerenti con le norme generali in materia fiscale e con la giurisprudenza di legittimità.”

L’articolo 7 del Regolamento IUC prevede, infatti, gli istituti della compensazione e dell’accollo del debito tributario altrui, come il successivo articolo 20, comma 7, aveva già stabilito che “si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri”.

Non mi risulta, però, che quest’ultima norma regolamentare sia stata pienamente applicata dal 2018.